

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE
COMUNI DI CEDEGOLO, BERZO DEMO, CEVO,
SAVIORE DELL'ADAMELLO E SELLERO
Provincia Brescia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)
COMPONENTE TARI**

Approvato con delibera dell' Assemblea n. 5 del 19.05.2014

-

INDICE

PARTE PRIMA – Disciplina generale della IUC

PARTE SECONDA – Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

INDICE:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Termini e modalità di determinazione delle tariffe ed aliquote dell'Imposta Unica Comunale
- Art. 3. Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti
- Art. 4. Dichiarazione
- Art. 5. Gestione della IUC
- Art. 6. Funzionario responsabile della IUC
- Art. 7. Autotutela
- Art. 8. Sanzioni
- Art. 9. Accertamenti
- Art. 10. Rimborsi
- Art. 11. Interessi
- Art. 12. Arrotondamenti
- Art. 13. Compensazioni
- Art. 14. Importo minimo dei rimborsi e degli accertamenti
- Art. 15. Contenzioso
- Art. 16. Erronei versamenti e conseguenti regolarizzazioni contabili
- Art. 17. Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", istituita dal comma 639, articolo 1, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013.
2. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti, uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.
La IUC si compone:
 - **dell'Imposta Comunale sugli Immobili (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali;
 - di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)** a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - **nella tassa sui rifiuti (TARI)** destinata a finanziare il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utenza.
3. Nel presente titolo vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le componenti della medesima.

Art. 2. Termini e modalità di determinazione delle tariffe ed aliquote dell'Imposta Unica Comunale

1. L'Assemblea dell'Unione è tenuta ad approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - **Le tariffe della TARI**, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'Assemblea o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
 - **Le aliquote TASI**, in conformità con i servizi indivisibili e i costi individuati, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione dell'immobile
 - **Il Regolamento e le aliquote IMU sono approvati dai Consigli Comunali dei Comuni membri.**
2. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 3. Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti

1. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti tributari devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
2. Alle aliquote e alle detrazioni si darà la massima pubblicità tramite il sito dell'ente e dei comuni membri e con le modalità che l'ente riterrà opportune.

Art. 4. Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC se unificata, oppure le singole dichiarazioni previste per i singoli tributi e disciplinate dalle relative parti del presente regolamento, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dall'Unione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI si applicano le successive disposizioni regolamentari.
4. Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 5. Gestione della IUC

1. La IUC, componente TASI e TARI è applicata e riscossa dall'Unione, mentre la componente IMU è applicata e riscossa da ogni singolo Comune membro (Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Saviole dell'Adamello e Sellero).
2. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche in caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 147/2013, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 214/11.

Art. 6. Funzionario responsabile IUC

1. La Giunta dell'Unione designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 7. Autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il funzionario responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini decadenziali, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall' Ente.

Art. 8. Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al presente periodo è ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorni di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativa ad uno solo degli immobili posseduti, detenuto o utilizzati, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui al punto 2 del precedente articolo 6 , entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del

tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Oltre alle cause di non punibilità previste dallo articolo 6 del D.Lgs. n. 472/97, non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.
8. Nel caso **di adempimento tardivo ma spontaneo, senza che sia stata effettuata attività di controllo da parte dell'ente**, effettuato oltre il tempo stabilito per il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs.n. 472/97, le sanzioni sono applicate nella misura doppia prevista dal predetto articolo 13.
9. Per tutto quanto non previsto dai precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazioni di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
10. Alla IUC è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

Art. 9. Accertamenti

1. L'Unione procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni .
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve

essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì la determinazione della maggiore imposta, degli interessi, delle sanzioni e delle eventuali spese di notifica, nonché, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento e l'avvertenza, che in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio di spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

4. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo .
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive a quella dell'avvenuta definitività.

Art. 10. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L' Ente provvede ad effettuare il rimborso delle proprie quote entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 11. Interessi

1. La misura annua degli interessi di mora, rateazione o rimborso è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o a decorrere dalla data dell'eseguito versamento in caso di rimborso.

Art. 12. Arrotondamenti

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 13. Compensazioni

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute all' Ente per ogni singolo tributo, previo riconoscimento del credito da parte del funzionario Responsabile.

Art. 14. Importo minimo dei rimborsi e degli accertamenti

1. Non sono effettuati rimborsi nè accertamenti quando l'importo complessivo compreso di sanzioni, interessi e spese risulta non superiore a 12 euro.

2. Non si procede alla riscossione coattiva per crediti di importo totale compreso imposta, sanzioni, interessi e spese inferiori a € 20,00 per ciascun periodo di imposta. Tale limite non viene considerato nel caso in cui il soggetto ha reiterato l'omesso versamento.

Art. 15. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

Art. 16. Erronei versamenti e conseguenti regolarizzazioni contabili

1. A decorrere dall'anno di imposta 2014, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo ad un tributo a un ente diverso da quello destinatario, l'ente che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento all'ente competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, il tributo di riferimento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, l'ente destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2. Gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2014, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo ad un tributo di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata all'ente che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 4.

4. A decorrere dall'anno di imposta 2014, nel caso in cui sia stata versata allo Stato una somma a titolo di tributi spettante all'ente, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2014, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma a titolo di tributi di spettanza dell'ente, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso ente con successivo versamento, ai fini del rimborso del maggior tributo pagato si applica quanto previsto dal comma 3.
6. A decorrere dall'anno di imposta 2014, nel caso in cui sia stata versata all'ente, a titolo di tributi, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta all'ente stesso una comunicazione anche nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.
7. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura di cui al comma 5, al fine delle successive regolazioni contabili.

Art. 17. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

INDICE:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Gestione dei rifiuti

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 7. Soggetti passivi

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

Art. 13. Determinazione della tariffa

Art. 14. Articolazione della tariffa

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 19. Scuole statali

Art. 20. Tributo giornaliero

Art. 21. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 22. Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

Art. 24. Obbligo di dichiarazione

Art. 25. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 26. Riscossione

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 28. Clausola di adeguamento

Art. 29. Disposizioni transitorie

Allegati

all. A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Comunale Unica (IUC) prevista dai commi dal 639 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della L. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio dei comuni dell'Unione dei comuni della Valsaviore.
2. Per servizio svolto in regime di privativa s'intende che spetta esclusivamente all'Unione l'esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento che potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio del gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
4. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. I rifiuti assimilati agli urbani ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del Servizio sono individuati dai Regolamenti Comunali per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, della raccolta differenziata e dei servizi di igiene ambientale e dalle relative delibere di assimilazione a cui si fa rimando.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dall' Unione dei Comuni della Valsaviore nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo, fatti salvi specifici accordi stipulati tra i Enti interessati.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo l' Ente nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte produttive a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *Locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*: le superfici adibite di civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, **non operative**, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica o gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Nel caso di immobili, seppur arredati, per i quali non è possibile provvedere allo stacco delle utenze per cause di forza maggiore come ad esempio nel caso di utenze che servono più unità immobiliari, l' unione accoglie la dichiarazione di non utilizzo da parte del contribuente e verifica periodicamente lo stato dei fatti, nei modi che ritiene opportuni.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento di un'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e *pertanto inutilizzate*;
 - b) *le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva*, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari inagibili o inabitabili o per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h) i locali destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, il ricovero del bestiame e la custodia degli attrezzi;
 - i) i locali adibiti in via esclusiva all'esercizio dei culti ammessi e riconosciuti dallo stato, esclusi in ogni caso eventuali locali o annesse abitazioni.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti o certificato di tecnico abilitato, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. E' fatta salva la facoltà di controllo da parte dell'Unione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione,

laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati nel regolamento di gestione del servizio.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	% abbattimento superficie
Lavanderia a secco, tintorie	20%
Laboratori fotografici, eliografie	20%
Meccanici, autoriparatori, elettrauto	30%
Gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	15%
Laboratori di analisi	10%
Autoservizi, rimessaggi	10%
Laboratori di verniciatori, carrozzieri, ecc.	30%
Falegnamerie, produzioni di materiale plastiche, vetro resine	20%
Tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
Marmisti e lapidei	50%
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	10%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b. comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
 - c. nel caso di mancata presentazione della documentazione, l'Unione avvia le procedure per il recupero dell'imposta sulle superfici escluse

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell'articolo 1, della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del Territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, calcolata con il criterio della determinazione della superficie catastale. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici, i dati e gli elementi già dichiarati o accertati ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al D.Lgs. n. 507/1993 prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011. L'Unione può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'Unione comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestable, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, l'Unione, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
2. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi l'Unione deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine di approvazione del bilancio di previsione, e integrati e approvati dall'Unione, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'Unione nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario approvato.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile ed è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza determinate nell'ambito di ogni singolo comune.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non

domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione. La detenzione dei locali ed aree sussiste fino all'ultimo giorno del mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. Nel caso di dichiarazione ritardata ovvero omessa e l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dei locali e delle aree scoperte servite, l'esclusione dal tributo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accertata cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del mese successivo di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di legge, decorrendo altrimenti dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate per ciascun comune nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Alle superfici che presentano un'autonoma e distinta utilizzazione, se ben perimetrata, sono applicate le tariffe corrispondenti alle specifiche tipologie d'uso. Per la attribuzione delle categorie di attività si fa riferimento alle licenze, autorizzazioni, concessioni, ovvero certificati camerali esistenti.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31), nonché dal comma 655 della L. 147/2013.
2. La somma attribuita all'Unione ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o locali od aree private.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni o agevolazioni.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. Il servizio erogato come corrispettivo alla tariffa giornaliera riguarda esclusivamente lo smaltimento di rifiuti collocati negli appositi contenitori e opportunamente differenziati.
8. Per l'individuazione delle aree si fa riferimento a quelle risultanti, salvo verifica, dallo specifico atto di autorizzazione o nel caso di occupazione abusiva alla superficie effettivamente occupata
9. Per l'individuazione della durata della manifestazione si fa riferimento alla durata effettiva della stessa esclusi eventuali periodi necessari per il montaggio, lo smontaggio o l'allestimento delle aree.
10. La tariffa non si applica alle occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali e sportive e di tempo libero di durata non superiore ad 1 giorno che non comportino attività di somministrazione e vendita.
11. La tariffa non si applica a manifestazioni patrocinate o organizzate dai Comuni dell'Unione e dall'Unione stessa.

21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 22. Riduzioni e agevolazioni

1. Si applicano le agevolazioni e le riduzioni già previste nei regolamenti comunali per l'applicazione della Tarsu, così come riportate nei seguenti articoli che si riportano nell'allegato "B":

Cedegolo	Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa Art. 10 Tariffe per particolari condizioni d'uso Art. 11 Agevolazioni e riduzioni
Berzo Demo	Art. 7 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio Art. 10 Esenzioni Art. 11 Riduzioni
Cevo	Art. 10 Agevolazioni e riduzioni
Saviore dell'Adamello	Art. 16 Agevolazioni Art. 17 Riduzioni
Sellero	Art. 7 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio Art. 11 Riduzioni

2. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni e non ha ancora provveduto deve presentare formale richiesta entro il mese di febbraio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente all'Unione.

Per l'anno 2014 tali agevolazioni possono essere richieste entro il 30 maggio.

Art. 23. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Le agevolazioni non sono cumulabili tra loro. Nel caso siano applicabili più agevolazioni viene presa in considerazione quella più favorevole al contribuente.

TITOLO V – Dichiarazione e riscossione

Art. 24. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - b) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni;
 - d) per gli edifici occupati da un medesimo soggetto per meno di 6 mesi nel corso dell'anno solare, dal titolare del diritto reale sull'immobile
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
 4. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupano o conducono locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
 5. Nel caso di decesso del contribuente, la tassa viene volturata d'ufficio, salvo diversa disposizione, al capo famiglia del nucleo familiare di appartenenza.
 6. Nel caso di emigrazione o trasferimento del nucleo familiare e di accertata cessata occupazione dei locali, si provvede alla cessazione d'ufficio o a seguito della dichiarazione e salvo subentro di altri o di dimostrazione che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 8 comma 1 lett a) si provvede a richiedere il tributo al titolare del diritto reale sull'immobile.
 7. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza o che ha a disposizione che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.. Tutte le modifiche d'ufficio sono comunicate all'utente, al quale sono concessi ulteriori trenta giorni per inoltrare la dichiarazione di variazione che disponga diversamente. Trascorso inutilmente tale termine le modifiche d'ufficio sono definitivamente assunte.

Art. 25. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata nei modi e nei tempi stabiliti per la IUC.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui conseguono un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine previsto. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15

novembre 1993, n. 507 (TARSU). Per questo i soggetti che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa rifiuti o per la TARES sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, salvo il caso in cui siano variate le condizioni riferite ai dati dichiarati.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante
 - b) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - c) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali e dell'Unione o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata, purchè firmata digitalmente. In caso di spedizione fa fede la data di invio. E' ammessa, nel caso di attivazione da parte dell'Ente la compilazione telematica.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 26. Riscossione

1. L'Unione riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento in due rate con scadenza entro il giorno 30 nei mesi di luglio e gennaio, salvo proroghe approvate per legge.

E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 luglio di ciascun anno.

3. Il tributo per l'anno di riferimento è versato all'Unione tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 1, comma 695, della Legge 147/2013 oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
6. Delle scadenze viene data notizia nelle sezioni dell'Amministrazione trasparente Scadenziario obblighi Amministrativi.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 27. Entrata in vigore e abrogazioni

2. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Dalla stessa data è soppressa la TARES di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011; sono altresì abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la TARSU.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013.

Art. 28. Clausola di adeguamento

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 29. Disposizioni transitorie

1. I comuni continueranno le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.